PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 2 del 24 giugno 2025

Indice

1. Premessa 3
2. Obiettivi 5
3. Definizioni 6
4. Soggetti Segnalanti 7
5. Canali per le segnalazioni interne 8
6. Caratteristiche delle violazioni e delle segnalazioni 9
7. Portale Whistleblowing 10
8. Modalità di trasmissione delle segnalazioni 11
9. Canali di segnalazione interni alternativi al portale Whistleblowing 12
10. Gestione delle segnalazioni 12
11. Tutela e responsabilità del segnalante 15
12. Estensione della tutela del segnalante ad altri soggetti 17
13. Tutela del segnalato 18
14. Reportistica 18
15. Conservazione della documentazione 18
16. Protezione dei dati personali 19
17. Oneri di pubblicità per la Società ai fini della trasparenza del Whistleblowing 20
18. Il canale di segnalazione esterna all'Autorità di Vigilanza 20

Allegato: Canali di segnalazione

1. PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") illustra i principi e le misure adottate dalla Società in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, o *whistleblowing*, coerentemente con il quadro normativo vigente.

In via generale, attraverso il *whistleblowing* i dipendenti e collaboratori di una società, come di seguito meglio individuati, segnalano, a specifici individui o organismi, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione, come meglio dettagliato nel paragrafo 6.

La finalità del *whistleblowing* è quindi quella di consentire alle organizzazioni di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

La presente Procedura è adottata nel rispetto del quadro normativo applicabile alla Società, di seguito sinteticamente illustrato.

Con riferimento all'ambito antiriciclaggio, l'articolo 48 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "**D.Lgs. 231/2007**"), introduce l'obbligo di adozione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Oltre a quanto sopra delineato, con riferimento alle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sono stati introdotto nel Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito "**TUB**") l'articolo 52-bis "*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*" e l'articolo 52-ter "*Procedura di segnalazione alla Banca d'Italia*" che hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta.

In particolare, l'articolo 52-bis del TUB prevede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire

violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, e ne individua gli elementi necessari in termini di garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati.

L'articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia adotti le necessarie disposizioni attuative.

Gli art. 52-bis e 52-ter del TUB non sono tra le norme richiamate dall'art. 110 del TUB.

Ancora, il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge è intervenuto sul Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito **"D.Lgs. 231/2001**"), inserendo all'articolo 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*) una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito "**D.Lgs. 24/2023**"), le cui disposizioni hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023.

L'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 24/2023 ha abrogato l'art. 54-bis del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e l'art. 6, comma 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché l'art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Inoltre, l'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 24/2023 ha modificato il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevedendo: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

Nello specifico, alla luce del richiamato quadro normativo, la presente procedura disciplina:

a) il funzionamento dei canali interni per l'effettuazione delle segnalazioni;
b) la tutela dei soggetti segnalanti e dei soggetti coinvolti dalla segnalazione;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché degli altri soggetti ai quali è estesa la tutela contro gli atti ritorsivi e/o discriminatori dal mutato quadro normativo;

d) la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
e) la previsione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
f) l'adempimento di alcuni oneri di pubblicità introdotti dal quadro legislativo;
g) il funzionamento del canale esterno alla Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia).

2. OBIETTIVI

La presente Procedura mira a disciplinare il processo di segnalazione interna della Società in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, dall'art. 52-bis del TUB e dall'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 pertanto:

a) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (di seguito, anche "**gestione della segnalazione**") tramite attivazione di un portale dedicato - "**Portale Whistleblowing**" o "**Portale**" - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la sicurezza dell'intero processo istruttorio ed in particolare della segnalazione con i suoi allegati, della documentazione istruttoria archiviata nel Portale e la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
b) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni prese in carico, attraverso il medesimo portale dedicato, da un soggetto diverso da quello previsto, qualora quest'ultimo si trovi in una condizione di conflitto di interessi;
c) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni mediante il canale alternativo della formulazione in forma orale della segnalazione. Quest'ultima è effettuata sempre attraverso il Portale, mediante il sistema di messaggistica vocale ivi integrato, con distorsione del messaggio per anonimizzare la voce del segnalante, ovvero, a richiesta del segnalante, nell'ambito di un incontro con il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni;
d) il processo di segnalazione esterno alle Autorità di Vigilanza.

La presente Procedura **non disciplina**:

– la Segnalazione Esterna all'ANAC, in quanto direttamente prevista e regolata dalle disposizioni di legge di cui al citato D.Lgs. 24/2023 (cfr. articoli 6 – 11).
  In dettaglio, la richiamata normativa:
  (i) indica i presupposti per poter procedere alla segnalazione esterna (art. 6);

(ii) descrive i canali per la segnalazione esterna (art. 7);

(iii) identifica e regola le attività dell'ANAC, quale destinataria delle menzionate segnalazioni (art. 8);

(iv) prevede doveri di trasparenza dell'ANAC (art. 9);

(v) contempla il potere/dovere dell'ANAC di emanare in materia apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni della specie.

Tuttavia, in ossequio alle disposizioni previste all'art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 24/2023 la presente Procedura prevede le condizioni per poter accedere alla Segnalazione Esterna da indirizzare all'ANAC, ovvero:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

– la Divulgazione Pubblica, direttamente regolata dal menzionato D.Lgs. 24/2023, all'art. 15.

3. DEFINIZIONI

- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Canale di Segnalazione Interna:** canale interno di segnalazione attivato dalla Società (Portale Whistleblowing e segnalazione in presenza).
- **Destinatari:** potenziali soggetti segnalanti e destinatari della presente Procedura come individuati nel paragrafo 4.
- **Divulgazione Pubblica** o **Divulgare Pubblicamente**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **OdV**: Organismo di Vigilanza istituito nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2021, n. 231 e s.m.i.

- **Portale Whistleblowing**: Portale informatico per la gestione delle segnalazioni.
- **Collegio Whistleblowing:** costituito dal Direttore Generale, dal Responsabile Ufficio Legale e dal Responsabile Compliance a cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione Interna.
- **Referente Whistleblowing:** Responsabile Compliance.
- **Segnalazione Esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni (come di seguito definite) presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione Interna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna descritto nella presente Procedura.
- **Violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come meglio individuati nel paragrafo 6 della presente Procedura.

4. SOGGETTI SEGNALANTI

I Destinatari della presente procedura quali potenziali segnalanti, sono:

a) i componenti degli organi sociali della Società (i.e. i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i membri del Collegio Sindacale);
b) i membri dell'Organismo di Vigilanza della Società;
c) i lavoratori subordinati della Società, siano essi dirigenti, quadri o impiegati (compresi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) ovvero persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
d) i lavoratori autonomi, i terzi collaboratori e i dipendenti di terze società o enti che collaborino a qualsiasi titolo con la Società;
e) i fornitori e *outsourcers* che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
f) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
g) qualora presenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che prestano la propria attività presso la Società;

h) i Soci della Società stessa.

Per tutti i Destinatari le forme di tutela disciplinate al successivo paragrafo 11 si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, come meglio specificato *infra*.

I Destinatari, a conoscenza di fatti suscettibili di segnalazione, nei termini di seguito esposti, sono invitati ad effettuare la segnalazione stessa con tempestività mediante le modalità più avanti descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

5. CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

La presente Procedura prevede i seguenti canali per l'effettuazione delle Segnalazioni Interne:

a) Portale Whistleblowing meglio descritto al successivo paragrafo 7, ed utilizzabile per effettuare la segnalazione sia in forma scritta sia in forma orale;

b) in presenza, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9, a seguito di una richiesta di incontro da parte del segnalante;

(nel complesso "**Canali di Segnalazione Interna**").

Le segnalazioni, ivi comprese quelle effettuate mediante il Portale Whistleblowing, sono ricevute dal Collegio Whistleblowing.

Qualora il segnalante ritenga che uno dei membri del Collegio Whistleblowing sia in qualche modo coinvolto nella segnalazione, in quanto i comportamenti e le possibili violazioni oggetto della segnalazione possano riguardarlo direttamente o indirettamente, i già menzionati canali assicurano la possibilità per il segnalante di adire alternativamente agli altri membri del Collegio Whistleblowing.

Qualunque funzione/struttura diversa dal Collegio Whistleblowing che ricevesse per errore una segnalazione ha l'obbligo di trasmetterla immediatamente al Collegio ovvero ai singoli membri dello stesso (ove ricorra la circostanza di cui al precedente paragrafo), dandone contestuale notizia al segnalante.

I predetti canali e le modalità di gestione delle segnalazioni sono adeguatamente pubblicizzati nei luoghi di lavoro e sul sito internet della Società in un'apposita sezione dedicata.

6. CARATTERISTICHE DELLE VIOLAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI

Le Violazioni, che possono essere segnalate, sono le seguenti: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nei successivi numeri 3, 4, 5, e 6;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3,4,5, e 6;
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto delle stesse, la descrizione del fatto, le

generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a circostanziare il più possibile quanto segnalato.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o 'voci di corridoio' o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

7. PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile direttamente tramite internet al seguente indirizzo web: https://www.finergis.it/legal/whisteblowing; oppure nel link pubblicato nel sito pubblico della Società: www.finergis.it

Il Portale Whistleblowing ha le seguenti caratteristiche principali:

- è dotato di avanzati sistemi di crittografia delle comunicazioni e del database che garantiscono che nessuna terza parte (compresa la società che gestisce il Portale) abbia accesso ai dati;
- garantisce l'anonimato e la riservatezza, non viene registrato alcun dato di sistema ma solamente quanto riportato dal segnalatore attraverso il form. Il portale impedisce al browser di memorizzare i campi compilati durante la segnalazione. I cookie non vengono utilizzati al fine di ridurre al minimo i dati conservati all'interno del browser;
- è dotato di un sistema antimalware;
- è basato su una soluzione OpenSource (GlobaLeaks) sottoposta a ripetuti *penetration test* e audit di sicurezza esterni che ne garantiscono il livello di sicurezza;
- grazie al sistema di autenticazione a due fattori previene il furto di identità;
- utilizza il firewall gestito dal cloud provider e restrizioni IP per proteggere il sistema da attacchi informatici;

Il sistema è ospitato nel Cloud Microsoft,m conforme, tra gli altri, ai seguenti standard: CSA STAR, WCAG 2.0, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO 9001 e SOC 1, 2, and 3.

8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Accedendo al Portale Whistleblowing il segnalante potrà inviare una segnalazione e accedere al canale di comunicazione criptato per comunicare direttamente con il Referente Whistleblowing.

Si suggerisce al segnalante, che sia un dipendente/collaboratore della Società, di non collegarsi al Portale Whistleblowing dalla rete aziendale.

La pagina di Frontend non effettua alcun tracciamento né il salvataggio di indirizzo IP e Cookie; inoltre, e tutte le informazioni inviate sono criptate.

Il segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e chiuse che gli permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, persone coinvolte), eventualmente anche allegando file a supporto.

Tramite il Portale Whistleblowing è altresì possibile inviare una segnalazione in forma orale. Invero, il sistema permette di inviare la segnalazione allegando un messaggio vocale che sarà trasmesso con modalità distorta al fine di mantenere l'anonimato del segnalante.

Si precisa che il sistema permette di riascoltare e modificare la registrazione prima dell'invio.

Il segnalante può decidere di inserire i propri dati identificativi oppure inviare una segnalazione in forma anonima.

La Società ritiene che le segnalazioni anonime debbano essere scoraggiate, in ossequio allo spirito della legge, che disciplina segnalazioni nominative, quali atti di responsabilità verso l'ente per il quale si presta attività lavorativa o professionale. Ciononostante, qualora i fatti segnalati, pur inoltrati in forma anonima, risultino potenzialmente attendibili perché circostanziati e basati su elementi concreti e afferenti alle tipologie di violazioni contemplate dalla legge, le segnalazioni saranno prese in carico e approfondite dal Responsabile Whistleblowing o dal Collegio Whistleblowing.

Dopo aver effettuato la segnalazione, il segnalante potrà accedere al canale di comunicazione con il Collegio Whistleblowing inserendo il codice segnalazione attribuito dal sistema. Il segnalante potrà in questo modo accedere a tutti i messaggi inviati dal Collegio Whistleblowing, integrare la segnalazione e rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti dello stesso.

9. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ALTERNATIVI AL PORTALE WHISTLEBLOWING

Il canale descritto nel paragrafo precedente è relativo a segnalazioni effettuate in forma scritta oppure orale. Oltre a quanto già previsto, la Società ha attivato un ulteriore canale alternativo che assicura la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale ed in presenza.

Il segnalante può richiedere un incontro con il Collegio Whistleblowing, che dovrà essere fissato da uno di questi ultimi entro un termine ragionevole, e comunque entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

L'incontro potrà essere richiesto tramite la piattaforma o a mezzo raccomandata indirizza al Collegio Whistleblowing presso la sede direzionale-amministrativa della Società.

I contenuti dell'incontro sono verbalizzati dal Collegio Whistleblowing previo consenso del segnalante. Qualora il segnalante abbia acconsentito alla verbalizzazione, può procedere a verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

La riservatezza sui dati del segnalante è osservata, costituendo un preciso obbligo del Collegio Whistleblowing, nei limiti previsti dalla legge, qualunque sia il canale di trasmissione della segnalazione.

10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing ovvero mediante gli altri canali previsti dalla presente Procedura sono ricevute dal Collegio Whistleblowing, che procede a rilasciare l'avviso di ricevimento entro 7 giorni.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata tramite il Portale, il Collegio Whistleblowing riceverà una notifica via e-mail e dovrà quindi accedere alla piattaforma per procedere con la gestione della segnalazione. In questo caso il Collegio Whistleblowing potrà rilasciare l'avviso di ricevimento direttamente tramite il Portale Whistleblowing.

Nel caso in cui invece, il segnalante abbia richiesto un incontro in presenza, l'avviso di ricevimento viene inviato contestualmente alla convocazione del segnalante stesso.

Qualora il segnalante ritenga che uno dei membri del Collegio Whistleblowing sia in qualche modo coinvolto nella segnalazione, il Portale Whistleblowing e gli altri canali alternativi assicurano la possibilità per il segnalante di adire alternativamente agli altri membri del Collegio.

In particolare, il Portale permette di identificare la segnalazione che riguardi uno dei membri del Collegio Whistleblowing indirizzandola direttamente agli altri membri del Collegio ed assicurando, quindi, che la stessa non sia visibile al soggetto segnalato.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta con la massima cautela, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante e previa verifica - se applicabile - che tali soggetti siano autorizzati al trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

a. Analisi preliminare

Il Collegio Whistleblowing svolge un'analisi preliminare avente il solo scopo di verificare la possibile fondatezza della segnalazione e individuare l'organo e/o il soggetto e/o la/e funzione/i interessata/e alla segnalazione medesima.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, ne viene disposta dal Collegio Whistleblowing l'immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non si dà corso all'istruttoria di cui al successivo punto.

Le segnalazioni che risultano sufficientemente circostanziate, oltre che rilevanti ai sensi del vigente quadro normativo, sono sottoposte ad istruttoria, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante.

b. Istruttoria

Il Collegio Whistleblowing provvede a:

a) avviare approfondimenti specifici avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti esterni. In tale ambito, può essere sentita la persona coinvolta dalla segnalazione, su iniziativa del Collegio Whistleblowing. Quest'ultimo è tenuto a sentire la persona coinvolta, qualora sia la stessa a farne richiesta. L'ascolto della persona coinvolta può avvenire anche sulla base di documentazione scritta (osservazioni/altra documentazione) direttamente tramite il Portale Whistleblowing;
b) concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, d'intesa con il Direttore Generale salvo che sia lui stesso coinvolto nella

segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;

c) proporre al Direttore Generale e alle altre funzioni interessate, con esclusione di coloro che siano coinvolti nella segnalazione, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (es. denuncia all'Autorità Giudiziaria, procedimenti disciplinari a carico della persona coinvolta, sospensioni/cancellazioni di fornitori dall'Albo fornitori, risoluzioni contrattuali, ecc);
d) proporre al Direttore Generale, salvo che uno dei membri del Collegio Whistleblowing non sia coinvolto nella segnalazione, se necessario, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione;
e) alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione del Collegio Sindacale a seconda dell'oggetto della segnalazione e con esclusione di coloro che siano coinvolti nella segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
f) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub g);
g) concordare con il Collegio Sindacale eventuali iniziative da intraprendere a tutela della Società, prima della chiusura della segnalazione stessa.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

In ogni caso, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), il Collegio Whistleblowing deve fornire al segnalante un riscontro sul processo di segnalazione, ad esempio comunicando l'archiviazione della stessa, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il predetto riscontro, da inviare nel termine di 3 mesi, può anche essere meramente interlocutorio, laddove il processo risulti ancora in corso; in questo caso saranno comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendano intraprendere e lo

stato di avanzamento dell'istruttoria. In ogni caso, terminata l'attività istruttoria gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

c. Registrazione

Il Referente Whistleblowing provvede a tenere un Registro delle Segnalazioni ove vengono annotate tutte le segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni pervenute tramite il Portale vengono registrate automaticamente dal sistema.

Le Segnalazioni pervenute tramite il canale alternativo, una volta chiuso il processo sopra delineato, dovranno invece essere inserite manualmente all'interno del Portale, dando evidenza che si tratta di segnalazione pervenuta dal canale alternativo.

In questo modo tutte le segnalazioni pervenute, indipendentemente dal canale utilizzato, saranno visualizzate e registrate all'interno del Portale. Il Portale permette in qualsiasi momento di poter effettuare un'estrazione in formato excel del Registro.

11. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Al segnalante sono riconosciute misure di protezione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Pertanto, è assicurata la tutela:

a) **della riservatezza della propria identità**, riferita non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, il cui disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

   In dettaglio:

   - l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, **a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati** ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del

regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante **non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa**. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione **sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità**;

Qualora il ricevente debba comunicare l'identità del segnalante perché rilevante per la difesa della persona coinvolta/incolpata, nei casi sopra considerati, deve comunicare al segnalante delle motivazioni e raccogliere il suo consenso scritto prima di procedere alla comunicazione dell'identità del segnalante;

b) **da contro misure ritorsive o discriminatorie**, dirette o indirette, adottate a seguito della segnalazione effettuata in buona fede, quali, a titolo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. Per misure ritorsive si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

c) **attraverso misure di sostegno** previste dal D.Lgs. 24/23.

Il segnalante potrà altresì denunciare eventuali comportamenti ritorsivi, che ritiene di avere subito, all'ANAC come previsto dal D.Lgs. 24/2023 (c.d. Segnalazione Esterna).

La protezione, ivi compresa la tutela contro misure ritorsive, è assicurata dalla Società anche al segnalante anonimo allorché, nell'ambito della gestione della segnalazione, emerga successivamente l'identità del segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il sistema disciplinare della Società prevede sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Sanzioni pecuniarie contro i comportamenti ritorsivi sono altresì previste dal D.Lgs. n. 24/23 e applicate dall'ANAC;
- nei confronti del segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Si rinvia altresì al sistema disciplinare previsto nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

La tutela del segnalante concerne il segnalante anche:

- qualora il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

12. ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE AD ALTRI SOGGETTI

Le misure di protezione, sopra richiamate per il segnalante, si applicano altresì:

a) ai c.d. facilitatori delle segnalazioni. Per facilitatore della segnalazione, la Legge intende una "*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*";

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13. TUTELA DEL SEGNALATO

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui opera.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato dal Collegio Whistleblowing e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria).

14. REPORTISTICA

Con cadenza annuale, il Collegio Whistleblowing elabora una relazione riepilogativa delle segnalazioni pervenute da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Referente Whistleblowing cura l'archiviazione di tutta la documentazione relativa al whistleblowing e tiene il Registro delle Segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 10 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/23 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

a. Rispetto del principio di necessità

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

b. Riconoscimento dei diritti privacy

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Al soggetto segnalato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679[1], nei limiti di cui all'art. 2-undecies del d.lgs 196/2003 ovvero - in particolare - ad eccezione dei casi in cui *dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: [...] f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio*. Il soggetto segnalato ha in ogni caso facoltà di esercitare tali diritti anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del d.lgs 196/2003[2].

c. Non applicabilità dell'accesso agli atti

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

[1] Si tratta nello specifico del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), del diritto a rettificarli (art. 16 GDPR), del diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), del diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 GDPR, del diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e di quello di opposizione al trattamento (artt. 21 e 22 GDPR).
[2] Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

17. ONERI DI PUBBLICITÀ PER LA SOCIETA' AI FINI DELLA TRASPARENZA DEL WHISTLEBLOWING

La Società assicura adeguata pubblicità alle modalità di effettuazione delle segnalazioni interne, previste dalla presente Procedura, e delle segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche previste dal D.Lgs. 24/2023.

La Società, pertanto:

a) assicura adeguata diffusione interna, attraverso l'intranet aziendale, alla presente procedura, al pari di tutta l'altra normativa interna;

b) pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata, le modalità attraverso cui effettuare le segnalazioni interne e le condizioni previste per le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.

18. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 24/2023, le disposizioni ivi contenute non si applicano alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionale indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del citato allegato.

Pertanto, nel caso di violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, **oltre al canale di Segnalazione Interno già delineato**, il segnalante può effettuare le segnalazioni tramite il canale esterno direttamente all'Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative definite da Banca d'Italia (cfr. art. 53-ter del TUB).

In particolare, le segnalazioni alla Banca d'Italia sono trasmesse attraverso l'apposito modulo presente nel sito internet[3] e possono essere inviate tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione" sul sito *internet* dell'Autorità, ovvero via posta ordinaria, all'indirizzo della Banca d'Italia – Servizio RIV – divisione SRE – a Roma, Via Nazionale n. 91, con busta recante la dicitura "riservato".

La Banca d'Italia si riserva – ove lo ritenga opportuno – di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, in osservanza al segreto d'ufficio che copre tutti i dati e le informazioni o notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza. La Banca d'Italia assicura la

[3] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html

riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di assicurare quest'ultimo da possibili ritorsioni.
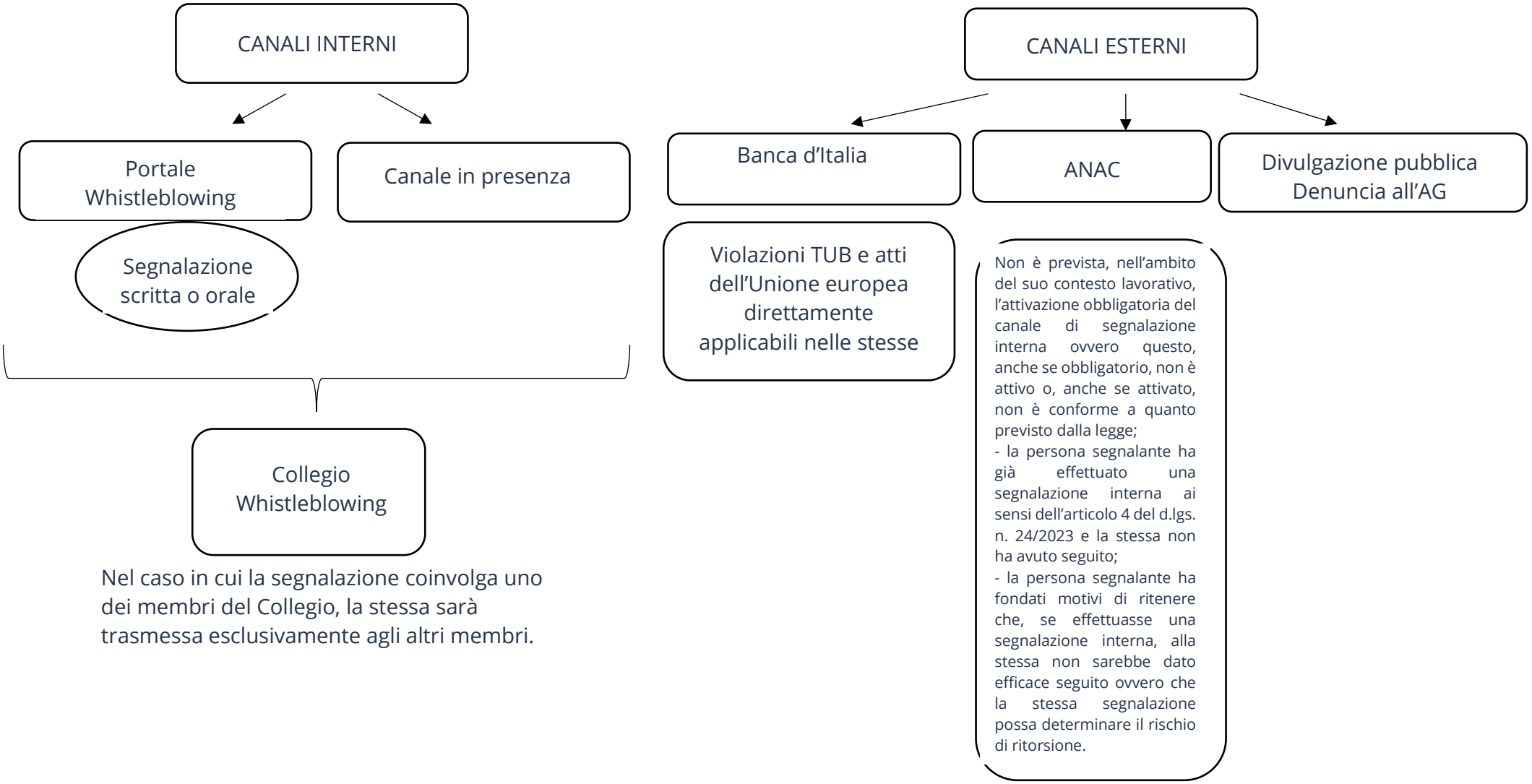
CANALI DI SEGNALAZIONE